## CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 5 aprile 1895, Pres. BIANCHI P., Est. GIORGI; Pia Casa dei catecumeni e dei neofiti di Roma (AVV. SANTUCCI, PACELLI, MARUCCHI, BONACCI) c. Ministero dell'Interno.

Opera pia — Ospizi di catecumeni — Decreto ministeriale di trasformazione — Provvedimento definitivo — Ricorso alla IV Sezione — Ammessibilità — Cambiamento di destinazione dell'istituto (L.2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, art. 24; L.17 luglio 1890 sulle istituz. pubbliche di beneficenza, art. 70, 90, 92).

Il decreto ministeriale, che dichiara applicabile la trasformazione ad un ospizio di catecumeni, ha carattere di provvedimento definitivo nel senso che spoglia irreparabilmente l'istituto della gestione de' suoi beni e lo sottopone a trasformazione, troncandone l'esistenza giuridica; e quindi tale provvedimento può essere impugnato con ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, a senso dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889. (1)

A termine dell'art. 90, n.3, della stessa legge sul1e istituzioni di beneficenza, non può essere assoggettato a trasformazione un ospizio di catecumeni, che invece di conservare la sua primitiva destinazione di servire alla conversione degli infedeli, siasi, anche parzialmente, convertito in un istituto di ricovero per indigenti (nella specie, Ospizio dei catecumeni e dei neofiti in Roma). (2)

La Sezione, ecc. (*Omissis*). — Ritenuto che per decreto del 20 settembre 1894, ai sensi e per gli effetti degli art. 90 e 92 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, venne dal Ministero dell'Interno dichiarato applicabile alla Pia Casa dei catecumeni ed al Conservatorio delle neofite in Roma l'art.70 della legge citata, ed affidata la temporanea gestione del patrimonio alla Congregazione di carità con l'obbligo di accumularne le rendite sino a nuove disposizioni, cioè fino alla emanazione del reale decreto che dovrà dare nuova destinazione di beneficenza alle rendite della Pia Casa;

Che la Visita apostolica preposta in nome della S. Sede al governo della Pia Casa, avuta nel 18 ottobre notizia di questo decreto per mezzo della Congregazione di carità, propose tosto ricorso a questa Sezione, chiedendo l'annullamento e la revoca del provvedimento e la sospensione della sua esecuzione, che venne concessa;

Che con questo ricorso la Pia Casa, rintracciate le origini storiche al XVI secolo e lo scopo della Pia Casa medesima, dimostra che il fine primario non ne è punto la beneficenza, ma la propaganda della fede e l'esercizio del ministero apostolico della Chiesa e del Papa per la conversione degli infedeli, e che però la legge del 17 luglio 1890 non è ad essa applicabile;

Che aggiunge pure come neanche sotto l'impero della precedente legge 3 agosto 1862 venne la Pia Casa trattata come Opera pia, e furono anzi accolti con decreto reale del 30 giugno 1876 i reclami da essa presentati contro i provvedimenti amministrativi a cui era stata assoggettata dal Ministero dell'Interno, e fu invece sottoposta, come la Congregazione di Propaganda Fide e come ogni altra fondazione conservata di carattere religioso, alla conversione dei beni prescritta dalla legge 19 giugno 1873, che fu eseguita dalla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico;

Che però non può ad essa applicarsi la trasformazione contemplata dall'art.70 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza richiamato dagli art.90 e 92; onde furono violati e falsamente applicati i detti articoli di legge;

Che d'altronde la Pia Casa ricorrente non poteva essere sottoposta a trasformazione perché essa costituisce uno di quegli stabilimenti che per l'art.13 della legge sulle guarentigie della S. Sede 13 maggio 1871 vanno esenti dalle leggi e dall'impero dell'autorità civile del Regno e sono protetti da un

*jus singulare* che le mantiene sotto la dipendenza esclusiva del Sommo Pontefice, allo esercizio del ministero apostolico del quale sono indispensabili.

Perciò chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.

Attesoché la regia Avvocatura generale erariale nell'interesse del Ministero oppone in via pregiudiziale 1'inammessibilità del ricorso e la fonda sull'art.92 della legge 17 luglio 1890, secondo il quale il decreto ministeriale che affida alla Congregazione di carità la temporanea gestione del patrimonio dell'Istituto con obbligo di aumentarne le rendite è un provvedimento temporaneo e conservativo, ed il provvedimento definitivo si trova esclusivamente nel decreto reale con cui in ultimo viene decretata la trasformazione e contro il quale è ammesso il ricorso anche in merito alla IV Sezione;

Che a sostegno di questo principio allega anche una decisione emessa da questa Sezione a riguardo della Pia Casa dei catecumeni di Milano;

Che nel merito oppone che non reggono le deduzioni dei ricorrenti, perché l'art.90 al n.3 assoggetta esplicitamente a trasformazione gli ospizi dei catecumeni in quanto abbiano conservato l'originaria destinazione. Esclude dunque che gli ospizi dei catecumeni vi siano contemplati in quanto siano foggiati a istituti di beneficenza secondo la definizione dell'art.1° della legge 17novembre 1890: li comprende nominativamente, purché abbiano conservato l'originaria destinazione;

Che ad ogni modo uno scopo di beneficenza non potrebbe escludersi ad un istituto di catecumeni come quello di cui si tratta;

Che il richiamo dell'art.70 non può aver altro scopo oltre quello delle norme che sono dettate nei ldue paragrafi, sui criteri da tenersi nella scelta del nuovo fine e della nuova destinazione; non già al § 1°, che allude alla mancanza del fine, e molto meno ai caratteri originari di beneficenza dell'ospizio;

Che le deduzioni tratte dal confronto fra l'art. 90 e il 91 non reggono, dal momento che avendo il legislatore espressamente e tassativamente colpito gli ospizi dei catecumeni, non aveva bisogno di fare altre esplicite dichiarazioni di equiparazione;

Che nemmeno può ritenersi che la Casa dei catecumeni di Roma sia uno di quegli istituti riservati dalla legge sulle guarentigie al Ministero apostolico della Santa Sede e sottratti all'impero delle autorità civili del Regno, perché gli istituti riservati al Ministero della Santa Sede non sono che i seminari, le accademie e i collegi cattolici, i quali sono sottratti alle ingerenze delle autorità scolastiche.

Perciò chiede a sua volta dichiararsi irricevibile o almeno rigettarsi il ricorso, e dichiararsi in ogni caso cessato l'effetto della sospensione.

Attesoché l'art.92 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza provvedendo alla trasformazione degli ospizi dei catecumeni, contemplati nell'art.90, prescrive che la dichiarazione di applicabilità della trasformazione deve esser fatta con decreto ministeriale, il quale ha pure per effetto di spogliare l'ospizio della gestione del suo patrimonio e di affidarne la temporanea amministrazione alla Congregazione di carità, affinché ne accumuli le rendite; segue poi il decreto reale, che, udite le Congregazioni di carità, i Comuni e la Provincia, provvede alla definitiva destinazione dei beni; e contro questo decreto reale il citato art.92 ammette il ricorso alla IV Sezione anche per il merito e con effetto *ipso jure* sospensivo.

Che dunque due fasi e due provvedimenti distingue la legge in questa procedura: la prima fase che si chiude col decreto ministeriale, provvedimento che statuisce definitivamente sulla trasformazione; di modo che, mentre non può dirsi definitivo in quanto non provvede alla destinazione permanente dei beni, ma alla semplice conservazione temporanea di essi, in attesa della destinazione definitiva, è per altro a sua volta definitivo nel senso che spoglia irreparabilmente l'istituto della gestione dei suoi beni, lo sottopone a trasformazione, e però ne tronca la vita giuridica, avvegnacché questa non può concepirsi senza il possesso dei beni e delle rendite indispensabili alla sussistenza dell'ospizio.

Che però il menzionato decreto ministeriale, se non è quel provvedimento definitivo che a tenore dell'articolo stesso sia suscettivo di ricorso nel merito con effetto *ope legis* sospensivo, è per altro un

provvedimento che non può sotto tal rispetto non essere suscettivo di ricorso alla IV Sezione, almeno nel senso dell'art.24 della legge organica sul Consiglio di Stato.

Posto infatti che il consecutivo decreto reale deve soltanto provvedere alla nuova destinazione dei beni, è manifesto che la trasformazione è già definitivamente decretata dal provvedimento ministeriale, e se questo non fosse impugnato tempestivamente, l'istituto non avrebbe più alcun rimedio utile da sperimentare contro un provvedimento, che dichiarandolo trasformabile e togliendogli i beni venne con ciò implicitamente a sopprimerlo.

Che se questa Sezione non ha in altro caso ravvisato il carattere definitivo nel provvedimento ministeriale, questa diversa risoluzione può spiegarsi con la specialità delle condizioni di fatto, e comunque non deve impedire che la Sezione stessa, esaminando di nuovo e più ampiamente la questione, in una fattispecie dove le circostanze chiariscono meglio la parte giuridica e lo effetto irreparabile del provvedimento ministeriale, non possa oggi decidere in conformità di ciò che apparisce richiesto dalla giustizia, e ritenere ricevibile il ricorso almeno agli effetti dell'art.24 della legge organica sul Consiglio di Stato.

Attesoché venendo in questi termini al merito del ricorso proposto dalla Pia Casa, tutto il momento della controversia si riduce a risolvere se il decreto ministeriale impugnato abbia applicato rettamente l'art.90, n.3, della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, quando ha riconosciuto che la Pia Casa dei catecumeni e il Conservatorio delle neofite conservano la originaria destinazione nel senso del citato art.90.

Che questo articolo nel dichiarare soggetti a trasformazione gli ospizi dei catecumeni, in quanto abbiano conservato l'originaria destinazione, venne, siccome apparisce dai lavori preparatori e in ispecie dalle discussioni parlamentari, inspirato dal concetto di sopprimere quegli istituti, che essendo esclusivamente diretti a promuovere e favorire la conversione degli infedeli, conformemente allo spirito dei primi secoli del cristianesimo, non erano più oggi in armonia con i bisogni della società moderna.

Che peraltro, siccome molte di queste istituzioni esistenti ab antiquo si erano in progresso di tempo modificate in tutto o in parte pur conservando la primitiva denominazione, però il legislatore volle sottrarre dalla rigorosa misura della trasformazione quelli fra gli enunciati istituti, che avvicinandosi in qualche modo allo spirito dei tempi moderni, si erano anche parzialmente convertiti in istituti di ricovero, con scopo diverso dalla conversione degli infedeli.

Attesoché applicando questo principio al concreto delle cose, risulta che la Pia Casa dei catecumeni eretta dalle Bolle di Paolo III, di Gregorio XIII e di altri pontefici con l'intento di fornire un temporaneo ricovero con istruzione religiosa agli infedeli che volevano convertirsi, venne a congiungere a questo intento anche l'altro di provvedere all'educazione e all'istruzione dei neofiti di entrambi i sessi.

Che sebbene il Conservatorio dei neofiti di sesso maschile sia stato soppresso, sussiste tuttora il Conservatorio delle neofite, nel quale si trovano al presente 22 fanciulle che vi ricevono la istruzione religiosa e l'educazione morale, e che rimangono nel Conservatorio perché prive di parenti a cui possano affidarsi.

Che i due istituti sono in tal modo congiunti che l'uno è il complemento dell'altro, tanto che l'impugnato provvedimento volendo provvedere alla trasformazione ha dovuto colpirli tutti e due.

Che dunque così facendo il decreto ministeriale antedetto è venuto ad allontanarsi dal testo letterale dello art.90, n.3, che per sua natura è di stretta interpretazione; e se ne allontanato, sia perché è venuto a comprendervi un Istituto di catecumeni, che per l'anzidetta ragione non si può dire abbia conservata la originaria destinazione; sia perché ha dovuto sottoporre alla trasformazione anche il Conservatorio delle neofite, che non è compreso nella disposizione della legge.

Attesoché bastando questa ragione per far diritto al ricorso, è inutile procedere allo esame delle altre ragioni addotte dal ricorrente in sostegno della sua domanda. Per questi motivi, ecc.